

ORIGINALE β

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA** *Avv. Dante Monici*

Della III sezione civile ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile N. 1079/08 Ruolo Generale promossa

**D A**

MESTICHERIA BOLOGNESE di Chiusoli Valeria S.a.s., in persona del legale rappresentante Valeria Chiusoli, con sede in Bologna, via San Felice 21/G-H, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Marco Bordoni e Francesca Cantarini, elettivamente domiciliata presso il loro Studio in S. Lazzaro di Savena (BO), via Emilia 3

SENT. N. 29798/09

Cron. N. 102977/09

R.G. N. 1079/08

REP. N. /

Spedita il: 20/7/09

Depositata il:

16 OTT. 2009

Attrice

**Contro**

AURORA ASS.NI S.P.A., in persona del suo legale rappresentante p.t. Alberto Zetti, con sede in San Donato Milanese (MI), via dell'Unione Europea 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Jader Ritrovato presso il cui Studio in Bologna, via Pietramellara 5, ha eletto domicilio

Convenuta

CEVENINI ANDREA, residente a Bologna, via GOLFREDA 3

Convenuto contumace

ATHOS ANDREA, residente a Bologna, via GOLFREDA 3

Convenuto contumace

E con l'intervento di:

BIZETA 2006 S.A.S. di Franco Zucchini & C., rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Fiorini presso il cui Studio in San Lazzaro di Savena (BO), via Emilia 3, ha eletto domicilio

OGGETTO: risarcimento danni veicoli/nat.

CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE (nell'atto di citazione): "Voglia il Giudice, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente accertata, accertata la responsabilità esclusiva di Cevenini Andrea, nella causazione del sinistro di cui in premessa, condannare i convenuti in solido fra loro, o in alternativa, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 156,00, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo".

CONCLUSIONI DELLA INTERVENIENTE VOLONTARIA BIZETA 2006 S.A.S.: "Voglia il Giudice, accertata l'esclusiva responsabilità di Andrea Cevenini nella causazione del sinistro nonché la validità ed efficacia del contratto di cessione del credito stipulato da Mesticheria Bolognese Sas e Bizeta 2006 Sas, in data 30/5/07, condannare i convenuti, in solido o in alternativa, a corrispondere a Bizeta 2006 Sas la somma di € 156,00, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo. Spese come per legge".

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA AURORA ASSICURAZIONI S.P.A.: "In via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice per intervenuto atto di cessione di credito irrevocabile a favore di Bizeta 2006. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Nel merito: respingere la domanda attorea poiché infondata sia in fatto che in diritto e, comunque, poiché non provata, dichiarando l'offerta reale ante causam formulata di € 932,00 soddisfattiva di ogni diritto creditorio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari".

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la Mesticheria Bolognese Sas, in persona del legale rappresentante p.t. Valeria Chiusoli, conveniva in giudizio Aurora Assicurazioni Spa, Athos Cevenini ed Andrea Cevenini per ivi sentire (accertata la responsabilità esclusiva di Andrea Cevenini nella causazione del sinistro stradale verificatosi in data 12/4/07 in Bologna, allorché il veicolo di quest'ultimo andava a tamponare il veicolo di proprietà dell'attrice) condannare i convenuti al pagamento della somma di € 156,00,00 pari alla spesa per il noleggio di un veicolo sostitutivo per il tempo necessario alle riparazioni, oltre interessi e rivalutazione (Aurora Assicurazioni Spa aveva già dato ante causam all'attrice la somma di € 932,00, ma Mesticheria Bolognese non aveva ritenuto tale somma interamente soddisfattiva perché non comprensiva delle spese di noleggio del veicolo sostitutivo).

Dei convenuti si costituiva soltanto Aurora Assicurazioni Spa che chiedeva in via preliminare di accertare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice in quanto quest'ultima prima della causa aveva ceduto il credito risarcitorio a BiZeta 2006 Sas e, nel merito, respingere la domanda attorea dichiarando soddisfattiva la somma offerta ante causam alla Mesticheria Bolognese pari ad € 932,00. Al fine di ottenere il pagamento in proprio favore, sulla base dell'invocato contratto di cessione, delle somme dovute per il noleggio da parte dell'attrice di un veicolo sostitutivo durante il tempo necessario alle riparazioni, interveniva nel giudizio BiZeta 2006 Sas di Franco Zucchini & C. nella sua qualità di cessionaria del credito. Parte attrice dichiarava di rinunciare alla domanda proposta, chiedendo al Giudice che le spese di causa fossero compensate in considerazione del comportamento contraddittorio di Aurora Spa che, in fase stragiudiziale aveva ignorato la cessione nonostante l'avvenuta notifica della stessa e formulato offerta risarcitoria alla cedente per poi, in fase giudiziale, contestare la legittimazione della stessa, invocando l'avvenuta cessione del credito. All'udienza del 17/10/08 la convenuta Aurora Spa depositava foglio di deduzioni sostenendo da un lato la carenza di legittimazione attiva dell'attrice per intervenuta cessione del credito e contemporaneamente la nullità della cessione stessa. All'udienza del 20/7/09 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

In questo processo non è in contestazione la responsabilità esclusiva di Andrea Cevenini nella causazione del sinistro dovuto al tamponamento del veicolo dell'attrice verificatosi in data 12/4/07 in Bologna. La materia del contendere concerne solamente il rimborso della somma relativa al noleggio di un veicolo sostitutivo per la durata delle riparazioni dell'autovettura attorea e la validità della cessione del credito risarcitorio a Bizeta 2006 Sas. Certamente non è dubitabile che Mesticheria Bolognese Sas sia priva di legittimazione attiva (così come eccepiuto da Aurora Ass.ni Spa), avendo la stessa ceduto il proprio credito a Bizeta 2006 Sas (d'altra parte si può *comprendere* perché Mesticheria Sas, in accordo con la cessionaria del credito risarcitorio Bizeta 2006 Sas, abbia promosso l'azione: tenendo conto che Aurora aveva ignorato l'avvenuta cessione del credito, pur regolarmente notificata alla Compagnia stessa, ed aveva formulato offerta risarcitoria non a Bizeta, ma a Mesticheria, quest'ultima avrebbe voluto in realtà evitare che la causa si perdesse in una pletora di eccezioni relative alla invalidità del contratto di cessione del credito, secondo la strategia difensiva abitualmente seguita dalle Compagnie del Gruppo UGF Spa). Una volta però intervenuta nel processo la

4  
16 OTT. 2009. fh

cessionaria del credito Bizeta Sas, la Compagnia ha eccepito...la nullità della cessione stessa: questo giudice tuttavia ritiene che quest'ultima eccezione sia del tutto infondata in quanto il contratto di cessione de quo, regolarmente notificato ad Aurora e dotato di tutti i requisiti giuridici necessari, deve considerarsi del tutto valido ed efficace, condividendo con ciò la numerosa giurisprudenza citata dalla Difesa dell'interveniente Bizeta. Non risulta in alcun modo provato che Bizeta 2006 Sas abbia assunto il ruolo di finanziatrice, ed infatti l'attività esplicata da quest'ultima appare più come attività di prestazione di servizi ai clienti che non intendano occuparsi direttamente delle pratiche di recupero del credito. Dice su tale questione la Cassazione: "non solo infatti il credito al risarcimento dei danni da un sinistro stradale, e per giunta con riferimento non a danni alla persona ma solo alla vettura, non può qualificarsi strettamente personale, ma deve escludersi che esista una norma di legge che direttamente (o almeno indirettamente) vieti una tale possibilità (n. 11095, 13/5/09). Per quanto poi attiene al richiesto rimborso delle spese di noleggio del veicolo sostitutivo per la durata di due giorni, questo giudicante concorda pienamente con la Difesa dell'interveniente che esso spetta sulla sola base della fattura agli atti di causa, senza bisogno di alcuna prova circa la necessità dell'attrice di disporre di un veicolo sostitutivo, in quanto tale esigenza è di per sé desumibile dal fatto che la legale rappresentante della società attrice risiede a Pianoro e lavora in centro a Bologna, dove ha sede la Mesticheria Bolognese (si veda, comunque, ad es.: Cass., n.23916, 9/11/06 — Cass.n.25558, 21/10/08 — Cass., n. 12908, 13/7/04 — 1377/04). Perciò i convenuti, in solido, dovranno corrispondere a Bizeta 2006 Sas la somma di € 156,00, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo. Si ritiene equo compensare le spese di causa per quanto concerne Mesticheria Bolognese, anche considerando l'atteggiamento contraddittorio mostrato dalla Compagnia in fase stragiudiziale e giudiziale (si ricorda che Mesticheria, in considerazione dell'intervento di Bizeta, aveva dichiarato di rinunciare alla domanda). Le spese del giudizio sono a carico in solido dei soccombenti Aurora Assicurazioni Spa, Andrea Cevenini ed Athos Cevenini e si liquidano come in dispositivo.

*Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando nella causa n.*

*18 R.G.*, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione  
sintesa, **CONDANNA** Aurora Assicurazioni S.p.a., in persona del suo  
rappresentante p.t. Alberto Zetti, Andrea Cevenini ed Athos Cevenini a  
pagare, in solido fra loro, a Bizeta 2006 S.a.s. di Franco Zucchini & C., in  
persona del legale rappresentante p.t., la somma di € 156,00, con  
rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo.  
CONDANNA le spese di lite sostenute dall'interveniente in complessivi €  
503,50 di cui € 271,00 per competenze, € 7,50 per spese ed € 503,00 per  
onorari, oltre a 12,5% spese generali, C.P.A. e IVA come per legge, che  
devono essere rifeuse a Bizeta 2006 S.a.s. dai convenuti in solido fra loro;  
compensa le spese per quanto concerne l'attrice Mesticheria Bolognese

decreto in Bologna il 18/9/09



Il Giudice di Pace  
Avv. Dante Monici

3/3

16 OTT. 2009

IL CAVALIERE  
Sant'Albano Giorgio